

Codice A1813A

D.D. 21 aprile 2017, n. 1172

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 23/17 per opere di manutenzione e messa in sicurezza delle sponde del Rio della Chiesa, lungo la tratta d'alveo a monte del ponte di Via Pier Giorgio Frassati, in Comune di San Pietro Val Lemina - Lotto II. Richiedente: Comune di San Pietro Val Lemina.

Con nota in data 28/03/2017 il Comune di San Pietro Val Lemina, P.I. 02909290013, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di sistemazione d'alveo, consistenti sostanzialmente in un'opera di difesa spondale costituita da n.2 ordini di palificate a doppia parete in legno intasate con pietrame, aventi dimensioni, rispettivamente, lunghezza 32m circa e sez. 2,00X2,50m quello inferiore, lunghezza 22m circa e sez. 1,50X2,00m quello superiore, da eseguirsi in sponda destra del Rio della Chiesa, lungo la tratta a monte del ponte di Via Pier Giorgio Frassati in Comune di San Pietro Val Lemina.

Sono previsti altresì locali lavori di: ricalibratura delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo interessata, per complessivi 130m³ di materiale di scavo; demolizione parziale del tratto terminale del pennello in gabbioni ivi localizzato, per complessivi 6m della sua lunghezza; taglio della vegetazione infestante e/o estirpata presente nella sponda oggetto di intervento; riporto del materiale di scavo a tergo delle palificate e lungo la sponda, al fine della riprofilatura omogenea del pendio; posizionamento di palizzate semplici in legname con talee per il consolidamento dei settori di pendio oggetto di riporto del materiale litoide proveniente dagli scavi in alveo.

Detti interventi sono previsti in prosecuzione verso monte delle opere di sistemazione idraulica già oggetto del provvedimento autorizzativo del Settore scrivente n. 26/15, assunto con D.D. n. 1306 in data 04/06/2015.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del dott. Silvio Farinetti, costituiti, tra l'altro, dalla relazione tecnico-illustrativa, dalla relazione geologico-tecnica, dalla relazione di compatibilità idraulica e da n. 4 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di San Pietro Val Lemina, con deliberazione di Giunta Comunale in data 13/03/2017 n.19, ha approvato il progetto degli interventi su indicati.

Funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino hanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;

- visto l'art. 59 della L.R. 4/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,
- vista la precedente nota prot. n. 63343 del 28/04/2015 con la quale il *Servizio Tutela della Fauna e della Flora - Città Metropolitana di Torino* ha espresso parere con prescrizioni, ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, sul progetto delle opere di sistemazione dell'alveo del Rio della Chiesa, di cui alla sopra richiamata autorizzazione idraulica del Settore scrivente n. 26/15, assunta con D.D. n. 1306 in data 04/06/2015, previste poco a valle della tratta oggetto d'intervento,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di San Pietro Val Lemina all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi previsti in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); il piano di appoggio delle fondazioni dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. l'opera di difesa spondale dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte ed a valle nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. sia il materiale litoide demaniale di sovralluvionamento proveniente dagli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso, che il materiale di risulta proveniente dagli scavi, sempre in alveo, per la realizzazione dell'opera di difesa dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
5. è fatto divieto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
6. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua; è fatto divieto assoluto altresì di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la

formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse; è vietato inoltre lo scarico, all'interno degli alvei dei corsi d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni agli alvei medesimi ovvero quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;

8. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesto Comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
9. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
10. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
11. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei suddetti manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
14. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
15. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, riguardo la disciplina di cui alla normativa vigente sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici precedentemente richiamata, si rimanda alle indicazioni/prescrizioni contenute nel parere della *Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora* prot. n. 63343 del 28/04/2015, rilasciato, a suo tempo, a seguito dell'esame del progetto delle opere di sistemazione idraulica previste poco a valle della tratta d'alveo oggetto di intervento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE del SETTORE
arch. Adriano BELLONE